IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Confartigianato Trasporti e Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci (UNATRAS), in videoconferenza; CNA FITA e Confartigianato, in videoconferenza; Federazione autotrasportatori italiani (FAI); Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP); Associazione nazionale autotrasportatori professionali (TrasportoUnito) 101

INTERROGAZIONI:

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa 101

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo 101

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 112

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali 102

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 114

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna 102

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 116

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa 102

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 118

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). COM(2025)837 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 104

ALLEGATO 7 (Documento finale approvato) 121

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di documento finale del gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista) 130

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Confartigianato Trasporti e Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci (UNATRAS), in videoconferenza; CNA FITA e Confartigianato, in videoconferenza; Federazione autotrasportatori italiani (FAI); Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP); Associazione nazionale autotrasportatori professionali (TrasportoUnito).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.45.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta resa, esprimendo tuttavia preoccupazione per la disponibilità delle coperture finanziarie necessarie al completamento dell'opera in questione.

Richiama, in particolare, il completamento previsto per il 2032 della galleria di base del Brennero, sottolineando che, in assenza del completamento dell'interporto Quadrante Europa di Verona, vi sarebbe il rischio che i flussi merci vengano dirottati verso Bologna, penalizzando significativamente il nodo logistico veronese e lasciando incompiuta l'opera.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, evidenziando le informazioni contrastanti attualmente disponibili sul punto.

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, pur dichiarandosi non soddisfatto dalla medesima.

Esprime, in particolare, preoccupazione per i continui slittamenti del cronoprogramma, che colloca ora l'attivazione dell'opera al 2031.

Sollecita un'azione più incisiva da parte del Governo e auspica che il prossimo Esecutivo, che si augura possa essere di diverso orientamento politico, assicuri il completamento dell'intervento.

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli aggiornamenti forniti sulla sperimentazione del progetto in questione, prendendo atto dell'impegno dell'Esecutivo a concluderne la seconda fase entro il 31 dicembre 2026.

Sollecita, tuttavia, un intervento tempestivo sul tema, richiamando le soluzioni già introdotte dal principale concorrente di Trenitalia, che ha integrato la connettività 5G in galleria con i servizi satellitari Starlink su 19 convogli. Sottolinea che ulteriori ritardi rischiano di compromettere l'interesse nazionale allo sviluppo di un sistema di connettività stabile, favorendo situazioni di dipendenza tecnologica da operatori esteri. Evidenzia, inoltre, le ricadute positive che tale infrastruttura potrebbe determinare in termini di occupazione e competitività nazionale ed europea.

Conclude accogliendo positivamente l'impegno del Governo, riservandosi di continuare a vigilare sul completamento della sperimentazione.

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Francesca GHIRRA (MISTO), replicando, pur ringraziando il sottosegretario Ferrante per la risposta, si dichiara non soddisfatta, ritenendo che essa non fornisca elementi ulteriori rispetto a quelli già noti.

Esprime, inoltre, preoccupazione per l'annunciata rinuncia del vettore ai collegamenti con la Regione Sardegna, ricordando che l'esito dell'ultimo bando di gara adottato aveva assicurato un reale miglioramento del servizio di continuità territoriale, anche in termini di frequenza dei collegamenti, e che tale miglioramento è stato successivamente compromesso dall'aumento dei costi dei carburanti, nonostante gli ulteriori stanziamenti disposti dal Governo e dalla Regione.

Chiede, quindi, maggiori chiarimenti sulle iniziative che il Governo e l'ENAC intendono adottare per garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e verificare eventuali violazioni, anche con riferimento a cancellazioni, ritardi e carenze informative.

Auspica, infine, che il prossimo Governo, che si augura essere di diverso orientamento politico, possa promuovere una riflessione più ampia e strutturata sul diritto alla mobilità delle isole, affrontando le criticità che interessano anche i collegamenti marittimi, in particolare per il trasporto delle merci e degli animali vivi.

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Ferrante.

Contesta, in particolare, il reiterato riferimento al carattere straordinario delle eruzioni dell'Etna, che costituiscono ormai fenomeni ricorrenti per il territorio e, in particolare, per i passeggeri in transito dall'aeroporto di Catania.

Ritiene, pertanto, necessario predisporre protocolli ordinari per la gestione di tali eventi, come peraltro prospettato dal commissario straordinario dell'ENAC Carlo Mearelli, prevedendo adeguati strumenti di monitoraggio preventivo, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie, quali droni e *radar*.

Pur accogliendo positivamente la volontà del Governo di promuovere convenzioni preventive con gli operatori del trasporto terrestre, rileva che la risposta non chiarisce le procedure operative da attivare

in caso di eruzione, né le misure concrete previste per evitare ritardi prolungati, dirottamenti o la permanenza forzata dei passeggeri sul territorio.

Ricorda che una precedente interrogazione presentata dal collega Barbagallo aveva già affrontato la medesima questione, ricevendo dal Governo risposte sostanzialmente analoghe.

Prospetta, pertanto, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per ottenere indicazioni puntuali sull'*iter* di definizione delle procedure di gestione delle emergenze.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede al relatore ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di estendere analoghe previsioni al trasporto ferroviario, nel quale si riscontrano problematiche analoghe.

Osserva, al riguardo, che, diversamente dagli aeroporti, caratterizzati da perimetri chiusi e più facilmente controllabili, il sistema ferroviario presenta maggiori complessità sotto il profilo della gestione e del controllo.

Antonino IARIA (M5S) critica l'approccio prospettato dal provvedimento in esame per la prevenzione degli incidenti, chiedendo se si intenda risolvere il problema attraverso l'abbattimento indiscriminato degli animali presenti nelle aree aeroportuali.

Chiede, inoltre, con tono ironico, chiarimenti sulle specie di rettili considerate pericolose e potenzialmente in grado di causare incidenti o problemi alla circolazione stradale.

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rinnova, inoltre, l'appello al Governo e alla maggioranza affinché interrompano l'*iter* del provvedimento e avviino un confronto pubblico e trasparente con il mondo scientifico, le associazioni e le organizzazioni agricole e venatorie, nonché con le associazioni ambientaliste, al fine di giungere a una disciplina equilibrata, condivisa e rispettosa delle esigenze di tutela ambientale.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, osserva che, trattandosi di un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza, si sarebbe aspettato una maggiore convergenza tra le forze politiche, rilevando come, invece, i colleghi intervenuti abbiano mantenuto, a suo avviso, una posizione di carattere ideologico.

Andrea CASU (PD-IDP) precisa che non vi è alcuna contraddizione tra l'obiettivo di garantire la sicurezza e la richiesta di un maggiore confronto per individuare disposizioni condivise, considerato che il provvedimento in esame è oggetto di critiche provenienti da diversi ambiti. Sottolinea che l'intento è individuare soluzioni che, oltre a garantire la sicurezza, possano ottenere il consenso dei soggetti destinatari della disciplina.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) precisa che la propria osservazione non intendeva avere carattere polemico, ma era volta a ottenere chiarimenti sulle misure previste non soltanto per il trasporto aereo, ma anche per quello ferroviario, nell'ambito del quale si riscontrano le medesime criticità.

Chiede, in particolare, quali strumenti si intendano adottare per tutelare sia gli animali sia i passeggeri in caso di prolungate interruzioni alla circolazione ferroviaria, richiamando le criticità connesse ai ritardi e ai blocchi del servizio.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale).
COM(2025)837 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, formula una proposta di documento finale con una condizione e ventuno osservazioni *(vedi allegato 7)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di documento finale *(vedi allegato 8)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di documento finale del relatore.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di documento finale presentata dal proprio gruppo.

Ringrazia il relatore Amich ed esprime apprezzamento per l'inserimento di taluni elementi nella proposta di documento finale formulata, sottolineando tuttavia la necessità di intervenire in maniera più incisiva su alcuni profili ritenuti prioritari.

Nell'illustrare nel dettaglio le osservazioni contenute nella proposta alternativa di documento finale presentata dal proprio gruppo, si sofferma in particolare sull'ultima, relativa alla necessità di introdurre specifiche clausole di salvaguardia volte a contrastare la dipendenza tecnologica, la profilazione massiva e la manipolazione algoritmica degli utenti, garantendo la trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale e la tutela dei diritti dei cittadini

rispetto ai processi decisionali automatizzati.

Alla luce della sostanziale convergenza tra tali obiettivi e gli indirizzi espressi dal Governo, anche nelle recenti dichiarazioni rese dal Ministro Crosetto, chiede al relatore Amich di valutare la possibilità di procedere a votazioni per parti separate sulla proposta alternativa di documento finale, al fine di favorire una convergenza sui profili di carattere generale condivisibili dalle diverse forze politiche. Auspica, pertanto, che le proposte formulate dal proprio gruppo possano essere valutate nel merito, evitando di respingere principi che ritiene ampiamente condivisibili.

Conclude sottolineando che la tutela dell'autonomia tecnologica italiana e europea richiede coerenza tra le dichiarazioni di principio e le disposizioni normative concretamente adottate.

Antonino IARIA (M5S) esprime una posizione critica sulla proposta di documento finale formulata dal relatore, ritenendo che essa non affronti adeguatamente il tema dell'autonomia tecnologica europea, finendo per favorire gli operatori extraeuropei, già avvantaggiati dalla disponibilità di grandi quantità di dati. Sottolinea che tale impostazione contrasta con l'esigenza, più volte richiamata, di rafforzare la competitività europea nel settore digitale e di ridurre la dipendenza tecnologica dagli operatori stranieri.

Evidenzia, inoltre, l'assenza di osservazioni puntuali su alcuni profili rilevanti, quali il ruolo degli organismi di settore, ritenuti eccessivamente condizionati dagli interessi dei grandi operatori del *cloud*.

Critica, altresì, l'impostazione delle premesse della proposta in esame, ritenendo che esse introducano considerazioni che non vengono successivamente tradotte in proposte concrete. Cita, a titolo esemplificativo, la questione dell'esonero dalla responsabilità per i soggetti che segnalano contenuti illeciti, rilevando come tale profilo sia richiamato nelle premesse senza trovare un corrispondente sviluppo nelle osservazioni formulate.

Contesta, altresì, l'inserimento di osservazioni specificamente riferite al tema degli appalti pubblici, ritenendolo estraneo all'oggetto del provvedimento, e lamenta la mancata adeguata considerazione del tema dell'utenza nella proposta in esame.

Si dichiara, infine, disponibile a valutare l'astensione dal voto del proprio gruppo qualora il relatore Amich accolga alcune proposte di modifica, in particolare la soppressione dell'ottava osservazione, la riformulazione della seconda osservazione, con particolare riferimento al richiamo al capo VI, nonché l'inserimento di un'ulteriore osservazione volta a sollecitare l'adozione di misure più stringenti in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto dell'indisponibilità del relatore Amich ad accogliere le richieste formulate dai colleghi Casu e Iaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale con una condizione e ventuno osservazioni del relatore *(vedi allegato 7)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di documento finale del relatore, la proposta alternativa del gruppo del Partito Democratico risulta preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

Avverte, quindi, che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che il voto contrario del proprio gruppo è stato motivato dalla mancata disponibilità del Governo e della maggioranza a valutare le proposte di modifica condivise, relative ai profili ritenuti prioritari.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. –

Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.45.

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.
C. 2925 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2026 la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Barbagallo 12.11.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anticipa che l'esame delle proposte emendative proseguirà secondo le medesime modalità delle precedenti sedute, esprimendo i pareri contrari ovvero formulando le proposte di accantonamento, al fine di fornire un quadro completo sui temi sui quali è in corso una riflessione, in vista delle riformulazioni.

Passando all'esame dell'articolo 13, propone quindi, anche a nome della correlatrice Frijia, l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 13.5, degli identici emendamenti Pastorino 13.6 e Bakkali 13.7, dell'emendamento Pizzimenti 13.8, degli identici emendamenti Iaria 13.10, Pastorino 13.11 e Amich 13.12, dell'emendamento Casu 13.13, dell'emendamento Pastorino 13.14, dell'emendamento Pastorella 13.15, degli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Ghio 13.17, dell'emendamento Pastorino 13.18, dell'emendamento Molinari 13.19 e degli identici emendamenti Morassut 13.21 e Longi 13.22. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 13.5, degli identici emendamenti Pastorino 13.6 e Bakkali 13.7, dell'emendamento Pizzimenti 13.8, degli identici emendamenti Iaria 13.10, Pastorino 13.11 e Amich 13.12, dell'emendamento Casu 13.13, dell'emendamento Pastorino 13.14, dell'emendamento Pastorella 13.15, degli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Ghio 13.17, dell'emendamento Pastorino 13.18, dell'emendamento Molinari 13.19 e degli identici emendamenti Morassut 13.21 e Longi 13.22.

Valentina GHIO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Morassut 13.1, di cui è cofirmataria. Con riferimento al *modus operandi* preannunciato dalla relatrice Maccanti, registra un rallentamento nei tempi di esame programmati e osserva che il numero delle proposte emendative accantonate è irrituale. Chiede quindi chiarimenti sull'*iter* e sulle risultanze degli accantonamenti, anche in rapporto ai tempi di approvazione della legge di bilancio per il 2027, considerate le possibili interferenze tra i provvedimenti in relazione ad alcuni temi di grande rilievo, tra cui quello del sostegno al lavoro portuale e ai territori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rappresenta che l'esame della riforma proseguirà in modo da pervenire ad una conclusione con il conferimento del mandato alle relatrici al termine della sessione di bilancio, in vista dell'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Aggiunge, infine, che per l'esame delle proposte emendative accantonate occorre attendere il parere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, sottolinea che il lavoro sinora condotto sta consentendo di approfondire temi ritenuti prioritari dalla maggioranza, ma condivisi anche dalle opposizioni.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEU) ricorda che in una delle ultime riunioni dell'Ufficio di presidenza era stata prospet-

tata la possibilità di un confronto con il Governo sui nodi della riforma. Ritiene quindi la prosecuzione dell'esame secondo le modalità preannunciate indice di una mancanza di accordo, anche tenuto conto che, dalle dichiarazioni rilasciate dal viceministro Rixi in una recente intervista, la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sarebbe già arrivata.

Il viceministro Edoardo RIXI chiarisce che il testo bollinato è il disegno di legge di riforma in esame, mentre i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze sono attesi sulle proposte emendative accantonate e oggetto di riformulazione. In considerazione della sessione di bilancio in corso, l'approvazione non potrà che essere rimandata ad un momento successivo alla sua conclusione, a meno di non voler approvare il disegno di legge di riforma nel testo originario.

La Commissione respinge l'emendamento Morassut 13.1.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 13.2, premette che il rallentamento nell'esame della riforma risulta da imputare a questioni politiche interne alla maggioranza, come dimostra la sua mancata iscrizione all'ordine del giorno delle ultime sedute della Commissione. Sottolinea quindi che l'emendamento proposto, al pari del successivo sulla composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale, mira a salvaguardare l'autonomia dei territori in riscontro alle esigenze rappresentate dall'ANCI.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 13.2.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEu), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 13.4, identico all'emendamento Bakkali 13.3, sottolinea che la modifica alla composizione del Comitato di gestione proposta dalla riforma determina una significativa ingerenza nell'autonomia territoriale.

Tornando poi sul dibattito relativo alle modalità di svolgimento dei lavori, rilevato che la maggior parte delle proposte emendative proviene dalla maggioranza, sollecita un chiarimento del Presidente al riguardo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara che nella predisposizione del programma di esame della riforma aveva fatto affidamento su una maggiore celerità del Ministero dell'economia e delle finanze nella formulazione dei pareri sugli emendamenti.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 13.3, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Pastorino 13.4, sottolinea come lo stesso sia stato ritenuto prioritario da ANCI e dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario, avendo l'ANCI riferito della disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della proposta. Sottolinea quindi l'assoluta urgenza di un chiarimento circa le intenzioni della maggioranza e dell'Esecutivo in ordine alle modifiche da apportare al disegno di legge.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 13.3 e Pastorino 13.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 13.9; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 13.20.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 14, anche a nome della correlatrice Maccanti, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3 e Ghirra 14.4 e Ghio 14.6.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.6, identico agli emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3, Ghirra 14.4, ne illustra la finalità di sopprimere il parere preventivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla nomina del Segretario

generale delle Autorità di sistema portuale, trattandosi di un organo di natura fiduciaria. Sottolinea che la modifica era stata sollecitata, oltre che dai rappresentanti delle opposizioni, anche dagli enti territoriali e dalle altre associazioni di categoria, tra cui UNIPORT. Ritiene quindi che il parere contrario espresso sia un'indicazione chiara della direzione che ha deciso di prendere la riforma in ordine alle istanze degli enti territoriali.

Il viceministro Edoardo RIXI ritiene che il parere contrario espresso non pregiudichi la posizione degli enti territoriali. Il Segretario generale è infatti un organo tecnico-amministrativo, i cui titoli e le cui competenze devono poter essere oggetto di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei poteri di vigilanza sulle Autorità di sistema portuale. Richiama in proposito le recenti critiche mosse proprio dagli esponenti dell'opposizione circa la nomina di alcuni segretari generali, ritenuti privi della necessaria competenza ed esperienza. Rileva altresì che l'assenza nell'ordinamento attuale di una disposizione che consenta al Ministero di verificare professionalità e competenza del Segretario è stata foriera di contenziosi, richiamando i casi di nomine di candidati finanche non laureati.

Ribadisce in conclusione l'opportunità che all'interno delle istituzioni pubbliche sia consentita la verifica dei titoli prima dell'insediamento degli incaricati, nell'esclusivo interesse del buon funzionamento delle amministrazioni, come rappresentato anche dalla Corte dei conti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3, Ghirra 14.4 e Ghio 14.6.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 15, anche a nome della correlatrice Frijia, propone l'accantonamento dell'emendamento Casu 15.4. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iaria 15.1, Bakkali 15.2 e sull'emendamento Ghirra 15.3.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Casu 15.4.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 15.2, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Iaria 15.1, nel richiamare le considerazioni svolte in precedenza sulla composizione del Comitato di gestione, sottolinea che l'inserimento di un rappresentante della società Porti d'Italia S.p.A. nell'organismo di partenariato della risorsa mare crea un rilevante e grave sbilanciamento dei poteri a svantaggio degli enti territoriali, le cui richieste sono nuovamente disattese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Iaria 15.1 e Bakkali 15.2 e l'emendamento Ghirra 15.3.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 16, anche a nome della correlatrice Maccanti, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ghio 16.1, Longi 16.2, Iaria 16.3 e Gaetana Russo 16.4 e 16.5.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 17, anche a nome della correlatrice Frijia, propone l'accantonamento dell'emendamento Longi 17.6, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Longi 17.6.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 17.1.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Morassut 17.5, di cui è cofirmataria, identico agli emendamenti Ghirra 17.2 e Pastorino 17.4, sottolinea come in questo caso la maggioranza abbia espresso parere contrario su un emendamento volto a rafforzare il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire l'uniformità di applicazione della normativa da parte delle Autorità di sistema portuale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori e gli utenti dei porti.

Il viceministro Edoardo RIXI rappresenta che la disposizione è stata ritenuta ridondante, essendo già previsto nella legge Delrio che tali attività siano svolte dal Ministero.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 17.4, identico agli emendamenti Ghirra 17.2 e Morassut 17.5, si dichiara insoddisfatto della risposta del viceministro Rixi. Chiede dunque l'accantonamento dell'emendamento, essendo stato accantonato il successivo emendamento Longi 17.6, che è riferito alla medesima lettera.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della contrarietà delle relatrici all'accantonamento degli identici emendamenti Ghirra 17.2, Pastorino 17.4 e Morassut 17.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 17.2, Pastorino 17.4 e Morassut 17.5.

Il viceministro Edoardo RIXI propone l'accantonamento degli emendamenti Pastorella 17.7, Iaria 17.8, Ghirra 17.9 e Pastorella 17.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, preso atto dell'assenso delle relatrici, dispone l'accantonamento degli emendamenti Pastorella 17.7, Iaria 17.8, Ghirra 17.9 e Pastorella 17.10.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 18, anche a nome della correlatrice Maccanti, propone l'accantonamento dell'emendamento Amich 18.2. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Amich 18.2.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 18.1.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 18.3, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Pastorino 18.4, ritiene che la contrarietà della maggioranza sulla proposta sia frutto di un accanimento nei confronti degli enti territoriali, sottolineando che l'emendamento è stato suggerito da ANCI al fine di escludere dalla quota dei proventi delle autorizzazioni per opere nei porti gli oneri di urbanizzazione, che rimangono di competenza dei comuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Casu 18.3 e Pastorino 18.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Quadrante Europa, esteso su circa 2,5 milioni di metri quadrati, rappresenta uno dei principali *hub* logistici e intermodali italiani, grazie alla sua posizione strategica all'incrocio dei principali corridoi ferroviari e autostradali. L'area comprende una vasta infrastruttura ferroviaria con 24 binari, diversi *terminal* intermodali e strutture dedicate alle attività logistiche, direzionali, doganali, di spedizione e di servizio, oltre al polo agroalimentare.

Il progetto di potenziamento si articola in due lotti. Il primo lotto prevede il potenziamento del fascio Arrivi e Partenze, con l'adeguamento di sei binari a 1.000 metri; la realizzazione di collegamenti diretti con le principali linee ferroviarie; l'aggiornamento degli impianti tecnologici, inclusa la riconfigurazione dell'ACC; la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il trasferimento dei materiali tra il fascio Arrivi/Partenze e *il terminal*. Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo *Terminal* Intermodale IV Modulo, con otto binari da 750 metri serviti da gru a carroponte. La realizzazione degli interventi consentirà di incrementare la capacità del *terminal* dagli attuali 60 a circa 90 treni al giorno, in previsione dell'aumento dei flussi di traffico conseguente al completamento della Galleria di Base del Brennero, attualmente previsto per il 2032, e dei relativi lotti di accesso al valico.

Per il Lotto 1, i tempi di realizzazione sono stimati in circa 50 mesi, oltre ai tempi necessari per gli *iter* autorizzativi e negoziali, con l'obiettivo di completare le opere in coerenza con l'attivazione della Galleria di Base del Brennero. Per il Lotto 2, nell'ottobre 2023 RFI e Consorzio ZAI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del nuovo terminal.

Il costo complessivo dell'intervento è attualmente stimato in circa 293 milioni di euro, di cui 125 milioni per il potenziamento del fascio Arrivi/Partenze e 168 milioni per la realizzazione del nuovo *Terminal* IV Modulo. Allo stato attuale risultano finanziate le attività progettuali, per 5,5 milioni di euro, a valere sul Contratto di Programma 2022-2026, aggiornamento 2025.

Nell'ambito della legge di bilancio attualmente in discussione, in funzione delle disponibilità finanziarie, sarà valutata la possibilità di individuare le risorse per la prosecuzione dell'*iter* di realizzazione degli interventi.

Un intervento propedeutico al potenziamento è inoltre rappresentato dal rinnovo tecnologico dell'attuale apparato ACEI per la gestione della circolazione, mediante la sua sostituzione con un nuovo ACC. L'opera consentirà di migliorare la gestione dell'impianto e costituisce una condizione necessaria per gli aggiornamenti infrastrutturali previsti. Nel settembre 2026 è stata approvata la progettazione esecutiva e, a seguito della consegna dei lavori, l'attivazione è attualmente prevista entro il 2029.

Nel medesimo contesto si inseriscono gli interventi della nuova linea AV/AC Brescia-Verona-Padova che interessano il nodo veronese. In particolare, il Nodo di Verona Ingresso Ovest, funzionale all'inserimento della tratta AV/AC Brescia-Verona nella stazione di Verona Porta Nuova, prevede la realizzazione di 3,6 chilometri di nuova linea AV/AC, 4,2 chilometri di linea storica e 3,3 chilometri di linea indipendente merci, oltre alla sistemazione del PRG della stazione. I lavori, avviati nel luglio 2025, sono attualmente in corso e il completamento è previsto nel 2030.

Il Nodo di Verona Ingresso Est, funzionale all'ingresso della tratta Verona-Padova, comprende invece circa 6,6 chilometri di nuova linea AV/AC, una nuova stazione elementare a Verona Porta Nuova e un fascio merci di tre binari collegato alla linea merci del nodo Ovest. Il Progetto Definitivo, ultimato nel febbraio 2022, è attualmente interessato dall'iter autorizzativo. Si è resa necessaria una revisione del progetto del nuovo ponte sull'Adige, secondo la soluzione concordata con il Consiglio superiore dei lavori pubblici; si è pertanto in attesa dei pareri del Genio Civile di Verona e del MASE, ai fini del completamento della verifica di ottemperanza prevista dalla normativa vigente.

L'intervento rientra tra i progetti in gestione commissariale, condizione che consentirà di proseguire l'*iter* autorizzativo fino all'approvazione del progetto definitivo. Successivamente, ottenuta la completa copertura finanziaria del progetto, sarà quindi possibile avviare la gara per la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per una durata stimata di circa 6 anni.

In conclusione, il complesso degli interventi descritti costituisce un programma coordinato di sviluppo del nodo ferroviario e logistico veronese, finalizzato ad aumentarne la capacità, migliorare l'efficienza dei collegamenti merci e rafforzare il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. La priorità è pertanto assicurare la prosecuzione delle attività progettuali e autorizzative, accompagnando il progressivo avanzamento degli interventi con l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie, da rendere disponibili in coerenza con il grado di maturità progettuale, così da consentire la piena funzionalità del Quadrante Europa in vista dei maggiori flussi di traffico attesi lungo il corridoio del Brennero.

ALLEGATO 2

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il raddoppio in variante della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea ferroviaria Messina-Catania si sviluppa per circa 42 chilometri prevalentemente in sotterraneo e si articola nei lotti Fiumefreddo-Letojanni e Letojanni-Giampilieri.

Secondo quanto riferito dal gruppo Ferrovie dello Stato, le attività di scavo delle gallerie sono attualmente affidate a quattro TBM (*Tunnel Boring Machine*), che si trovano in diverse fasi operative. Presso il cantiere di Letojanni lo scavo è regolarmente in corso, mentre a Sciglio le lavorazioni proseguono con alcuni rallentamenti dovuti al rinvenimento di arsenico nei materiali estratti e alle condizioni idrogeologiche riscontrate. La TBM di Taormina è, invece, ferma dal mese di luglio 2026 per la sostituzione di un cuscinetto, intervento necessario per il quale la ripresa dello scavo è prevista a gennaio 2027. Quanto alla TBM destinata alla Galleria Quali, completato lo scavo della Galleria Scaletta, la macchina è stata traslata nel settembre 2026 e sono in via di ultimazione le operazioni di montaggio propedeutiche all'avvio del nuovo scavo.

A seguito del rinvenimento, nei materiali di scavo, di concentrazioni di arsenico di origine geogenica superiori ai limiti previsti, è stato definito, in accordo con gli enti competenti, uno specifico protocollo operativo, recepito in una variante gestionale. Questa prevede un incremento delle frequenze di caratterizzazione ambientale, l'introduzione di procedure per la gestione dei materiali in funzione degli esiti analitici, l'adeguamento dei sistemi di gestione e trattamento delle acque di dilavamento, nonché l'aggiornamento degli elaborati economici e del programma dei lavori. La variante è stata oggetto di approfondite verifiche, anche in relazione alla congruità dei maggiori costi richiesti dall'appaltatore, e risulta ormai prossima alla formalizzazione.

Ulteriori criticità sono emerse in fase di scavo in relazione alle condizioni idrogeologiche dei terreni, rendendo necessari specifici interventi di mitigazione. In particolare, presso la Galleria Sciglio sono attualmente in corso opere di drenaggio finalizzate a superare le problematiche riscontrate.

Sul piano tecnico-contrattuale, sono in corso interlocuzioni sulle riserve formulate dall'appaltatore. A tal fine sono stati nominati e insediati due collegi consultivi tecnici, che stanno progressivamente definendo le riserve e i quesiti formulati dall'appaltatore secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Le problematiche tecniche, geologiche, idrogeologiche e ambientali emerse in fase esecutiva hanno determinato una revisione del cronoprogramma. Allo stato attuale, l'attivazione del raddoppio ferroviario è prevista nel 2031.

Con riferimento alla gestione del traffico dei mezzi di cantiere, il progetto ha acquisito le necessarie autorizzazioni nell'ambito della Conferenza di servizi. Successivamente alla consegna dei lavori, gli enti locali hanno tuttavia segnalato criticità connesse al transito dei mezzi pesanti sulla viabilità esistente, anche in relazione al trasporto delle TBM.

Per mitigare tali impatti sono state individuate diverse soluzioni, tra cui la rimodulazione degli orari di transito, anche attraverso accordi per i passaggi notturni, la realizzazione di una pista in sede promiscua lungo la linea Alcantara-Randazzo e la predisposizione di svincoli provvisori sulla A18, nei territori di Nizza di Sicilia e Sant'Alessio Siculo.

Per la realizzazione degli svincoli provvisori restano da completare alcuni adempimenti presso gli enti competenti (CTS, ARPA, MASE e Dipartimento regionale dei Beni culturali), necessari alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali previste dalla procedura di VIA. Inoltre, a seguito delle attività ispettive disposte dal MIT sull'autostrada Messina-Catania, sono in corso ulteriori approfondimenti volti a verificare la compatibilità del transito dei mezzi pesanti con le condizioni di sicurezza dei viadotti Agro e Fiumedinisi, nonché l'adeguatezza delle caratteristiche geometriche degli svincoli e delle relative rampe.

ALLEGATO 3

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il Gruppo FS è impegnato nello sviluppo di un'iniziativa strategica volta a migliorare la qualità, la continuità e la resilienza dei servizi di connettività lungo la rete ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità, nella consapevolezza che la disponibilità di collegamenti digitali affidabili costituisce ormai un elemento essenziale della qualità complessiva del viaggio e della modernizzazione del sistema ferroviario nazionale.

In tale prospettiva, nel corso del 2025 è stata completata la prima fase sperimentale del progetto, che ha interessato circa sessanta chilometri della linea AV/AC Torino-Milano e ha riguardato la realizzazione di una copertura radio basata sulla tecnologia 5G. Sulla base degli esiti di questa prima sperimentazione, nel 2026 è stata avviata la seconda fase, con un'estensione dell'intervento fino a Rho Fiera, allo scopo di verificare la validità della soluzione tecnologica su una tratta ferroviaria completa.

Questa seconda fase, il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2026, riveste particolare importanza perché consentirà di verificare concretamente le prestazioni della rete in condizioni operative particolarmente sfidanti, comprese velocità fino a 300 km/h e tratte caratterizzate dalla presenza di gallerie ferroviarie. I risultati permetteranno di acquisire un quadro tecnico più completo e di disporre degli elementi tecnici necessari per assumere le successive decisioni progettuali, industriali ed economiche in merito allo sviluppo dell'iniziativa.

Parallelamente, il Gruppo FS sta svolgendo approfondimenti tecnici, ingegneristici, autorizzativi e finanziari per valutare le modalità di un possibile sviluppo dell'infrastruttura sull'intera rete AV/AC nazionale. Tali analisi rivestono particolare rilevanza in quanto qualsiasi intervento dovrà essere progettato, pianificato e realizzato garantendo, in ogni fase, la piena compatibilità con l'esercizio ferroviario e assicurando che le attività si svolgano nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la regolarità e la continuità del servizio di trasporto.

In questo quadro, il Gruppo FS opera in stretto coordinamento con le amministrazioni competenti e con le Autorità interessate, al fine di approfondire le condizioni normative, regolatone e industriali entro le quali un soggetto industriale come il Gruppo possa eventualmente sviluppare e gestire un'infrastruttura di telecomunicazioni. Sono pertanto in corso le attività propedeutiche a un'eventuale successiva fase di *execution*, che comprendono sia la predisposizione della documentazione tecnica e funzionale necessaria alla progettazione definitiva ed esecutiva della rete, sia le analisi regolatone, autorizzative e industriali necessarie all'avvio della successiva fase realizzativa.

Tra i principali profili oggetto di approfondimento figurano il quadro normativo applicabile alla realizzazione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica, il regime autorizzativo necessario per l'erogazione dei servizi di connettività e, soprattutto, le modalità di utilizzo delle risorse spettrali attualmente assegnate agli operatori mobili attraverso procedure competitive pubbliche.

Al riguardo, si precisa che il Gruppo FS non è attualmente titolare di frequenze radio mobili 5G e che l'utilizzo delle bande di frequenza destinate ai servizi mobili pubblici è disciplinato da un quadro regolatorio che prevede l'assegnazione dei re-

lativi diritti d'uso mediante procedure competitive promosse dal Ministero competente.

Nel medesimo contesto sono inoltre in corso valutazioni relative a possibili soluzioni tecnologiche complementari. Tra queste rientra anche uno scenario che prevede l'impiego di infrastrutture satellitari quale elemento integrativo dell'architettura complessiva di connettività.

ALLEGATO 4

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La mobilità dei cittadini della Sardegna rappresenta una priorità per il Governo e per il Mit nella consapevolezza che collegamenti aerei efficienti e accessibili costituiscono una condizione essenziale per garantire il diritto alla mobilità, contrastare gli svantaggi dell'insularità e assicurare la piena integrazione dell'isola nel sistema nazionale.

In questo quadro, si ricorda che, nell'ambito dell'attuale regime di continuità territoriale aerea, la società Aeroitalia assicura i collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino, mentre il collegamento Alghero-Milano Linate è operato da ITA *Airways*.

È opportuno precisare che, in ragione dell'attuale riparto delle competenze tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, spetta a quest'ultima la competenza esclusiva, anche sotto il profilo finanziario, in materia di continuità territoriale aerea e di gestione dei collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico da e per l'isola.

Ciò non ha, tuttavia, impedito al Ministero di svolgere un ruolo attivo e di impulso istituzionale, nella consapevolezza della rilevanza nazionale della questione e della necessità di individuare soluzioni concrete a sostegno del sistema dei collegamenti aerei.

In particolare, a fronte delle criticità rappresentate dalle compagnie, connesse soprattutto all'eccezionale incremento del costo del carburante per l'aviazione, il Ministero ha promosso e partecipato a diversi tavoli di confronto con la Regione, ENAC e i vettori interessati, con l'obiettivo di individuare, nel rispetto del quadro normativo vigente, una soluzione condivisa per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle compagnie aeree.

La Regione autonoma della Sardegna, con la legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, ha istituito il « Fondo adeguamento costi da Jet fuel negli OSP », stanziando 10 milioni di euro e definendo i relativi criteri di utilizzo. La stessa regione ha inoltre completato le attività istruttorie finalizzate alla quantificazione dei maggiori costi sostenuti dai vettori che operano i collegamenti in regime di oneri di servizio pubblico.

A questo intervento si è aggiunta una significativa iniziativa del Governo. Il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e casa, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 novembre, ha infatti previsto, per l'anno 2026, un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro, di parte statale, destinato al sostegno della continuità territoriale della Sardegna.

Con riferimento alle criticità segnalate dall'onorevole interrogante in merito all'offerta dei collegamenti aerei, si rappresenta che, in data 12 e 22 ottobre, sono pervenute due segnalazioni di passeggeri relative a una presunta riduzione delle frequenze giornaliere operate da Aeroitalia sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e Alghero-Roma Fiumicino, rispetto ai livelli minimi previsti dal decreto ministeriale n. 213 del *2025*, che disciplina l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Su quanto evidenziato nell'interrogazione, la regione ha precisato che non risultano né adottati né programmati provvedimenti volti a consentire riduzioni stabili delle frequenze minime previste dal vigente regime di oneri di servizio pubblico, fermo restando la novità intervenuta proprio nella giornata di ieri, quando Aeroi-

talia ha notificato alla Regione Sardegna, e per conoscenza al Ministero, la decisione di cessare, dal 15 gennaio 2027, il servizio su tre delle cinque rotte attualmente esercitate Cagliari-Roma Fiumicino; Cagliari-Milano Linate; Alghero-Roma Fiumicino). La Regione ha, altresì, comunicato di avere avviato l'istruttoria finalizzata alla quantificazione dei maggiori oneri sostenuti dai vettori operanti i servizi di continuità territoriale da e per la Sardegna nel periodo interessato dall'eccezionale incremento del costo del carburante aeronautico (per ora per il periodo marzo - settembre, ma con una possibile proiezione almeno fino al 31 dicembre 2026).

Infine, con riferimento alla tutela dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli, si rappresenta che la materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 261 del 2004, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'ordinamento unionale in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Qualora eventuali riduzioni delle frequenze dei collegamenti determinino la cancellazione di voli già posti in vendita e oggetto di prenotazione da parte dell'utenza, trovano applicazione le tutele previste dal citato regolamento. In tale ambito, gli obblighi di informazione e assistenza nei confronti dei passeggeri, nonché il diritto al rimborso o all'instradamento alternativo nei casi previsti dalla normativa vigente, gravano sui vettori aerei, mentre le attività di vigilanza e controllo sull'applicazione della predetta disciplina sono attribuite all'ENAC.

Il Ministero continuerà ad assicurare la massima attenzione al tema della continuità territoriale aerea (a maggior ragione per la delicata specificità degli OSP sardi), in raccordo con la Regione autonoma della Sardegna, l'ENAC e tutti i soggetti istituzionali e industriali coinvolti, al fine di garantire collegamenti adeguati, regolari e affidabili e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi.

ALLEGATO 5

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si rappresenta che i dati relativi alle limitazioni operative dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, ai voli cancellati o dirottati e ai passeggeri coinvolti in conseguenza dell'attività vulcanica dell'Etna sono nella disponibilità delle amministrazioni e degli enti competenti, cui spettano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le decisioni in materia di gestione dello spazio aereo, limitazioni operative degli scali e adozione delle conseguenti misure di *safety*.

Sulla base delle informazioni fornite dall'ENAC, si rappresenta che nel periodo 2021-2026 si sono registrate complessivamente 53 giornate di sospensione o limitazione delle operazioni aeroportuali connesse all'attività vulcanica dell'Etna, che hanno determinato effetti su 5.551 voli e coinvolto circa 870.000 passeggeri. Nel dettaglio, nel 2021 le limitazioni hanno interessato 12 giornate, con 226 voli e 26.894 passeggeri coinvolti; nel 2022, 2 giornate, 33 voli e 5.049 passeggeri; nel 2023, 4 giornate, 443 voli e 68.665 passeggeri; nel 2024, 10 giornate, 643 voli e 100.951 passeggeri; nel 2025, una giornata, 103 voli e 15.965 passeggeri. Nel 2026, infine, si sono registrate 24 giornate di limitazione, con 4.103 voli cancellati o dirottati e 652.377 passeggeri interessati.

Per affrontare le criticità emerse in occasione delle limitazioni operative dell'aeroporto di Catania connesse all'attività eruttiva dell'Etna, il Mit ha promosso e coordinato un tavolo tecnico con ENAC e Regione Siciliana, volto a individuare misure di miglioramento del coordinamento istituzionale e operativo. Nell'ambito dei lavori è stata evidenziata la necessità di predisporre strumenti straordinari per la gestione delle emergenze.

Sotto il profilo della sicurezza e della gestione aeroportuale, si precisa che l'ENAC attribuisce da tempo particolare rilievo alla gestione del rischio derivante dalla dispersione delle ceneri vulcaniche, avendo adottato, sin dal 2011, specifiche disposizioni operative, costantemente aggiornate, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo. Tali procedure prevedono apposite strutture di coordinamento e gestione delle emergenze, con il coinvolgimento delle amministrazioni e degli operatori competenti. Inoltre, in considerazione dell'intensità e della persistenza dell'attività eruttiva registrata negli ultimi mesi, è stato istituito un tavolo tecnico interdisciplinare per individuare ulteriori interventi migliorativi delle procedure vigenti. In tale ambito si inserisce anche la consolidata collaborazione tra ENAC e l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al fine di raccordare il monitoraggio scientifico del fenomeno con le esigenze operative dell'aviazione civile. Sulla base delle risultanze dei lavori, l'ENAC ha avviato, d'intesa con i gestori aeroportuali interessati, l'aggiornamento delle analisi sulla capacità operativa degli scali potenzialmente coinvolti nella gestione del traffico dirottato da Catania, con particolare riguardo al sistema aeroportuale siciliano, al fine di potenziarne la capacità ricettiva e di risposta.

È stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare il coordinamento tra trasporto aereo e trasporti terrestri, per assicurare un'efficace redistribuzione dei passeggeri verso gli aeroporti alternativi. In tale ambito, è emersa l'opportunità di definire preventivamente accordi operativi tra vettori aerei, operatori del trasporto pubblico e imprese ferroviarie, nonché l'adozione di un modello di *governance* dedicato, fondato su una cabina di regia interistitu-

zionale e la predisposizione di un Piano straordinario di emergenza, finalizzati a garantire la tempestiva disponibilità dei mezzi di trasporto e il coordinamento delle soluzioni di mobilità alternativa in caso di future emergenze determinate dall'attività vulcanica.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla comunicazione, per rafforzare ulteriormente i meccanismi di informazione e condivisione dei dati e per assicurare comunicazioni sempre più tempestive e uniformi. A tal fine, il gestore dell'aeroporto di Catania diffonde le informazioni ufficiali sullo stato dei voli, comprese cancellazioni, ritardi e dirottamenti, attraverso il sito istituzionale, l'applicazione mobile e i canali *social*, sulla base delle comunicazioni dei vettori.

Il Ministero continuerà a seguire, in raccordo con la Regione Siciliana, l'ENAC e gli altri soggetti interessati, l'attuazione delle iniziative avviate, promuovendo il rafforzamento del coordinamento istituzionale, l'integrazione dei sistemi di trasporto e informazione e la resilienza del sistema aeroportuale siciliano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle operazioni e ridurre i disagi per i passeggeri in occasione di future emergenze vulcaniche.

ALLEGATO 6

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abbinate, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

premesso che:

gli eventi di impatto violento tra aeromobili e animali selvatici (c.d. *wildlife strike*) sono in costante crescita;

secondo i dati diffusi dall'Ente nazionale per l'aviazione civile-*Birdstrike Committee Italy* (ENAC-*BSCI*) nella « *Wildlife Strike*. Relazione annuale 2025 », nel 2025 sono stati segnalati 3.107 impatti, con un aumento del 18,7 per cento rispetto al 2024, a causa, tra l'altro, dell'incremento numerico di molte popolazioni di animali selvatici;

il 6,5 per cento degli impatti si è verificato con mammiferi e rettili; inoltre l'80 per cento degli eventi avviene in aeroporto o nelle immediate vicinanze, durante le fasi critiche di decollo e atterraggio;

in tale contesto, l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della proposta di legge in esame interviene al fine di rafforzare la sicurezza del traffico aereo, estendendo i controlli all'interno degli aeroporti, a legislazione vigente limitati al solo livello di popolazione degli uccelli, al livello dell'intera popolazione della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite e trasferendo la titolarità dell'attività di controllo ai gestori delle infrastrutture aeroportuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). (COM(2025)837 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale) (COM(2025)837 final);

tenuto conto del mandato negoziale sulla proposta, adottato dal Consiglio il 21 ottobre 2026 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

tenuto conto altresì degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerati i rilievi formulati dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel documento approvato il 24 febbraio 2026 sulla proposta, con particolare riguardo al rispetto del principio di attribuzione e alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto della risposta fornita dalla Commissione europea alle osservazioni formulate, nell'ambito del dialogo politico, nel documento approvato dalla XIV Commissione;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2026;

premesso che:

è pienamente condivisibile l'obiettivo della proposta di semplificare e razionalizzare il quadro legislativo europeo del settore digitale, che negli ultimi anni si è progressivamente ampliato attraverso l'adozione di numerosi atti normativi settoriali;

si accoglie pertanto con favore la presentazione della proposta, a condizione che essa rappresenti il primo passo di un più ampio processo di semplificazione volto a rafforzare la competitività, la capacità innovativa e l'attrattività dell'ecosistema digitale europeo;

la competitività dell'ecosistema dipende inoltre dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di accedere tempestivamente alle tecnologie necessarie alla trasformazione digitale, evitando che rigidità procedurali o eccessivi oneri amministrativi compromettano l'attuazione degli investimenti pubblici e dei programmi europei di innovazione;

la riduzione delle sovrapposizioni normative e degli oneri amministrativi può contribuire al rafforzamento dell'autonomia tecnologica europea e ad evitare incertezze applicative che potrebbero generare

maggiori oneri per imprese, comparti industriali e pubbliche amministrazioni; sotto questo profilo, la decisione della Commissione europea di non elaborare una valutazione di impatto in ragione, a suo avviso, della natura tecnica e mirata delle modifiche prospettate, limita significativamente la possibilità di valutarne in maniera completa gli effetti economici, amministrativi e concorrenziali, soprattutto con riferimento alle disposizioni suscettibili di incidere sui modelli di *business* esistenti e sugli investimenti già effettuati dagli operatori;

gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi non devono tuttavia pregiudicare il livello sostanziale di tutela dei diritti fondamentali riconosciuto agli utenti e agli operatori economici;

il settore della misurazione dell'*audience* assume specifica importanza ai fini della tutela effettiva del pluralismo nella misura in cui concorre ad assicurare parità di condizioni tra i diversi attori del mercato di riferimento; i dati di *audience*, infatti, incidono in modo determinante sulla valorizzazione delle inserzioni di pubblicità, nonché sulla valutazione del ritorno sugli investimenti effettuati e sulla pianificazione e ottimizzazione degli investimenti futuri; al contempo, gli introiti da pubblicità costituiscono ancora oggi una delle principali fonti di ricavo dei servizi media: ne consegue che assume significativa rilevanza per gli investitori, e per tutto il settore in generale, disporre di un dato attendibile, prodotto secondo metriche certe e trasparenti e, soprattutto, da un soggetto terzo e indipendente;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento sulla libertà dei media – EMFA) stabilisce che i fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience* garantiscono che la metodologia utilizzata per la misurazione, e i loro sistemi nel complesso, rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità; in tale contesto, il ruolo dei *Joint Industry Committee* (JIC) è stato ampiamente riconosciuto e promosso;

considerato che:

il mandato negoziale adottato dal Consiglio è, in linea generale, condivisibile, in quanto prospetta modifiche volte in larga misura a: semplificare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), garantendo al contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali; rafforzare le garanzie contro il rischio di divulgazione di segreti commerciali verso Paesi terzi; sostituire il punto di accesso unico a livello di Unione proposto dalla Commissione europea con l'istituzione di un punto di accesso nazionale in ciascuno Stato membro;

le previsioni di cui all'articolo 1, paragrafo 15, della proposta stabiliscono che le disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 (*Data Act*), relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati, ad eccezione dell'articolo 29 sull'abolizione graduale delle tariffe di passaggio, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS (*Infrastructure as a Service*), qualora la fornitura di tali servizi si basi su un contratto concluso il 12 settembre 2025 o anteriormente e sia relativo a servizi personalizzati o il fornitore sia una piccola e media impresa (PMI) o una piccola impresa a media capitalizzazione (*small mid-cap*); tale esclusione potrebbe determinare un effetto spiazzamento rispetto a investimenti già effettuati dalle imprese in relazione a precedenti accordi contrattuali; inoltre, l'esenzione prevista per i servizi personalizzati potrebbe generare frammentazione applicativa tra gli Stati membri, in quanto la proposta non fornisce criteri sufficientemente chiari in ordine alla loro definizione;

lo stesso articolo 1, paragrafo 15, prevede che il fornitore di un servizio di trattamento dei dati possa includere, in caso di risoluzione anticipata, disposizioni relative a sanzioni proporzionate in un contratto di durata fissa per la fornitura di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS; in questo modo, sembra introdursi una differenziazione tra i fornitori di servizi che non appare giustificata da al-

cuna evidenza di mercato e che il mandato negoziale del Consiglio opportunamente elimina, estendendo tale facoltà a tutti i servizi di trattamento dei dati; resta tuttavia l'assenza di criteri utili a definire il concetto di proporzionalità nelle penali, che potrebbe determinare anch'essa interpretazioni divergenti tra gli Stati membri;

è accolto con favore il divieto di imposizione di obblighi di localizzazione dei dati non personali, di cui al nuovo articolo 32 *novies* introdotto nel *Data Act* dall'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, in quanto la loro imposizione determinerebbe una frammentazione del mercato interno, nonché un aumento dei costi a carico delle imprese; appare tuttavia opportuno chiarire la portata della deroga per motivi di sicurezza pubblica;

l'imposizione di tariffe e licenze separate per le imprese designate come *gatekeeper* ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali – DMA), previste rispettivamente dai nuovi articoli 32 *octodecies*, paragrafo 6, e 32 *novodecies*, paragrafo 4, introdotti nel *Data Act* ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, potrebbe alterare il mercato penalizzando in maniera sproporzionata soggetti che svolgono funzioni e attività utili per l'erogazione di servizi da parte di tutti gli operatori dell'ecosistema digitale;

è pienamente condivisibile l'obiettivo di favorire l'utente nel passaggio da un fornitore *cloud* a un altro; tuttavia, lo sviluppo di specifiche comuni in materia di interoperabilità dovrebbe avvenire, invece che per via normativa, mediante il coinvolgimento di organismi riconosciuti di standardizzazione;

il chiarimento della definizione di dato personale di cui all'articolo 4 del GDPR, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, se da un lato appare coerente con l'approccio basato sul rischio alla base della normativa europea sull'intelligenza artificiale (IA), dall'altro, introduce un criterio soggettivo che potrebbe restringere eccessivamente tale definizione;

così come riformulata dalla proposta della Commissione europea, la nozione di dato personale non sarebbe più valutata in astratto, bensì in relazione alla possibilità di un'entità terza di identificare, secondo i mezzi ragionevolmente a sua disposizione, la persona fisica a cui si riferiscono le informazioni, generando il rischio che interpretazioni e valutazioni differenti creino incertezza relativamente a profili quali la responsabilità e le determinazioni contrattuali tra le parti;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime opportunamente tale modifica, limitando l'approccio relativo ai soli dati pseudonimizzati nel nuovo articolo 25-*bis* del GDPR introdotto dal nuovo articolo 3, paragrafo 10, come riformulato;

l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, della proposta modifica l'articolo 4 del GDPR al fine di inserire la definizione di ricerca scientifica, non escludendo che essa possa anche mirare a promuovere un interesse commerciale; in tal modo, considerata anche la modifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, che interviene sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del GDPR per prevedere che l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica è considerato compatibile con le finalità iniziali indipendentemente dalla verifica di compatibilità caso per caso prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso GDPR, le citate disposizioni potrebbero stabilire la disponibilità perpetua dei dati personali raccolti ai fini di ricerca scientifica anche per fini commerciali;

il mandato negoziale del Consiglio mantiene il riferimento all'interesse commerciale, ma modifica la definizione di ricerca scientifica al fine di circoscriverla, chiedendo il perseguimento di un approccio metodologico e sistematico e la produzione di risultati verificabili e trasparenti;

non risultano sufficientemente chiariti i criteri validi per la valutazione della sproporzione dello sforzo che esonera il titolare del trattamento, ai sensi delle modifiche prospettate dall'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, dall'eliminazione

delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, qualora tali dati fossero individuati negli insiemi utilizzati per l'addestramento, la prova o la convalida oppure all'interno del sistema o del modello di IA nonostante l'adozione di misure organizzative e tecniche;

si considera, tuttavia, con favore la limitazione al solo trattamento incidentale di dati residui, introdotta dal mandato negoziale del Consiglio, della deroga prevista per il trattamento di categorie particolari di dati dalla nuova lettera k) all'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR;

la modifica della previsione in tema di esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, che consente il rifiuto o la subordinazione a un contributo spese ragionevole delle istanze nel caso in cui l'interessato violi i diritti conferiti dal GDPR per finalità diverse dalla protezione dei suoi dati, non appare coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione che riconosce che tale regolamento è volto a tutelare, con il diritto alla protezione dei dati, anche altri diritti e libertà fondamentali;

il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale criterio con quello dell'intento abusivo dell'interessato, il cui onere della prova grava sul titolare del trattamento;

la nuova formulazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del GDPR, prospettata dall'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, che prevede una deroga agli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, potrebbe determinare interpretazioni disomogenee in relazione al presupposto di trattamenti non intensivi, poiché tale concetto non sembra adeguatamente circoscritto a livello operativo;

l'introduzione, all'articolo 13, di un nuovo paragrafo 5, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, appare tuttavia superare tale criticità, sostituendo tale presupposto con criteri più circoscritti;

analogamente, la modifica disposta dall'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 22 del GDPR potrebbe prestarsi ad interpretazioni arbitrarie e applicazioni disomogenee tra gli Stati membri in quanto, rovesciando la struttura logica della norma, l'aggiunta dell'inciso « indipendentemente dal fatto che la decisione possa essere presa con mezzi diversi da quelli esclusivamente automatizzati », al paragrafo 1, lettera a), neutralizza il requisito di necessità presente nella versione vigente;

il mandato negoziale del Consiglio ripristina la struttura vigente dell'articolo 22, riconducendo il contenuto dell'inciso al considerando 38;

il rinvio introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10, della proposta ad atti di esecuzione della Commissione europea per specificare i mezzi e i criteri utili a determinare se i dati risultanti dalla pseudonimizzazione non costituiscano dati personali, previsto con l'introduzione del nuovo articolo 41-*bis* nel GDPR, potrebbe incidere in maniera rilevante sull'ambito di applicazione oggettivo del regolamento; il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale rinvio con un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati; si ritiene comunque necessario inserire un riferimento esplicito nella disposizione alle tecnologie di miglioramento della *privacy* esistenti che consentono di ridurre al minimo l'uso dei dati personali;

le disposizioni relative alla gestione del consenso, ai *cookie* e alla misurazione dell'*audience* costituiscono uno degli ambiti più delicati della proposta, in quanto incidono contemporaneamente sulla tutela della *privacy* degli utenti, sulla sostenibilità economica dell'ecosistema digitale europeo e sulla disponibilità di sistemi indipendenti di misurazione e verifica dei dati;

l'articolo 3, paragrafo 15, della proposta integra nel GDPR la disciplina relativa ai *cookie* con l'intento di modernizzare e razionalizzare le norme sul trattamento dei dati personali conservati nelle apparecchiature terminali; tuttavia, il mantenimento di due distinti regimi normativi, il GDPR e la direttiva 2002/58/CE (*ePrivacy*), nonché di diversi meccanismi di *enforce-*

ment, per i medesimi strumenti di tracciamento, determina una stratificazione normativa non coerente con l'obiettivo di semplificazione del quadro regolatorio;

il mandato negoziale del Consiglio, riconducendo le disposizioni in commento nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, supera tuttavia tale criticità affidandone la vigilanza alle autorità di controllo istituite ai sensi del GDPR;

le deroghe per la conservazione o l'accesso senza consenso a dati personali contenuti nell'apparecchiatura terminale, previste dalla proposta della Commissione europea al paragrafo 3 del nuovo articolo 88-*bis* del GDPR, non sono individuate in maniera adeguatamente precisa, determinando il rischio di interpretazioni discrezionali: sarebbe pertanto necessario individuare, anche in riferimento al mandato negoziale del Consiglio, le attività esentate dalla raccolta del consenso, perché considerate a basso rischio, mediante un elenco periodicamente aggiornato dalla Commissione europea in collaborazione con le autorità nazionali;

il testo della proposta, nella versione originale, rischierebbe di compromettere l'effettiva applicazione delle disposizioni menzionate dall'EMFA; in particolare, la deroga prevista all'articolo 88-*bis*, paragrafo 3, lettera c), del GDPR, così come formulata, circoscrive il perimetro dell'esenzione dall'obbligo di consenso alle sole informazioni aggregate sull'utilizzo di un servizio *online* al fine di misurare l'*audience* di tale servizio, qualora ciò sia effettuato dal titolare del trattamento di tale servizio *online* esclusivamente per uso proprio;

tale formulazione potrebbe porre seri ostacoli allo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, impedendo il pieno dispiegarsi dei principi sanciti dall'EMFA;

per tali ragioni, si accoglie positivamente la nuova formulazione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, nella quale la norma è stata trasposta nell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* con un esplicito riferimento all'articolo 24 EMFA, nonché mediante la rimozione della dicitura « esclusivamente per uso proprio », che limitava l'azione dei JIC e delle *market research company*;

resta tuttavia ferma l'esigenza di una più esplicita esenzione per *l'audience measurement*, in linea con l'articolo 24 EMFA, nel rispetto delle migliori pratiche utilizzate nella misurazione degli ascolti condotte da soggetti terzi indipendenti che agiscano per conto del settore dei media, e di un maggiore allineamento con la definizione contenuta nell'articolo 2, punto 16, del medesimo regolamento, al fine di salvaguardare le metodologie consolidate del settore, insieme ad una maggiore chiarezza in relazione alla responsabilità dei JIC in qualità di *controller* dei dati;

si rileva comunque l'importanza di raggiungere un equilibrio avanzato tra l'esigenza di tutelare la *privacy* degli utenti e la necessità di garantire che il mercato digitale europeo operi in condizioni di trasparenza e verificabilità dei dati;

nonostante si condivida l'intento di semplificare il processo di acquisizione del consenso, le previsioni del nuovo articolo 88-*bis*, paragrafo 4, che stabiliscono la facoltà dell'interessato di respingere le richieste di consenso con un solo *click* e l'obbligo per il titolare del trattamento di non presentare una nuova richiesta per la stessa finalità per il periodo durante il quale può legittimamente avvalersi del consenso, nonché, qualora l'interessato abbia in precedenza rifiutato, per un periodo di almeno sei mesi, appaiono di difficile applicazione operativa, considerati i contesti tecnici differenti in cui dovrebbero inserirsi; in aggiunta, potrebbero determinare un aumento rilevante degli oneri a carico delle imprese e limitare la loro possibilità di dialogo con l'utenza;

il mandato negoziale del Consiglio, che sopprime l'articolo 88-*bis* del GDPR, collocando la disciplina in commento all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, riduce da sei a quattro mesi il periodo minimo durante il quale, a seguito di un

rifiuto, non può essere presentata una nuova richiesta di consenso per la stessa finalità e chiarisce, nel considerando 45), i casi in cui una nuova richiesta di consenso è comunque ammessa;

analogamente, non appaiono tecnicamente praticabili in contesti *online* eterogenei, che generano scenari di consenso differenziati, le disposizioni del nuovo articolo 88-*ter*, secondo cui gli interessati dovrebbero poter ricorrere a indicazioni automatizzate e leggibili da dispositivo automatico della loro scelta di accettare o rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento dei dati; inoltre, meccanismi centralizzati di gestione del consenso a livello di *browser* potrebbero sollevare dubbi di coerenza rispetto alla necessità di garantire che il consenso soddisfi i requisiti del GDPR quanto all'adeguata informazione dell'interessato circa, tra gli altri, l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento e i tempi di conservazione; infine, un sistema di gestione del consenso come quello prospettato potrebbe:

i. generare criticità sotto il profilo concorrenziale, attribuendo agli operatori di *browser* l'esclusiva gestione dei consensi, aspetto che appare in contraddizione con l'obiettivo della normativa digitale dell'Unione che mira a limitare il potere dei *gatekeeper*;

ii. creare complessità normative in materia di responsabilità del trattamento ai sensi del GDPR;

iii. minare il modello economico dell'*Open Internet* penalizzando gli operatori, aspetto che non è stato adeguatamente valutato alla luce della già richiamata decisione della Commissione di non elaborare una valutazione di impatto completa;

per questi motivi si accoglie con favore la soppressione dell'articolo 88-*ter* prevista dal mandato negoziale del Consiglio, di cui si auspica la conferma nel corso dei negoziati interistituzionali;

si accoglie con favore l'introduzione del nuovo articolo 88-*quater* nel GDPR che, prevedendo che in determinate condizioni il legittimo interesse possa costituire la base giuridica per il trattamento dei dati personali nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un sistema o di un modello di IA, risponde a un limite strutturale che ha influito negativamente sulle capacità di sviluppo delle imprese europee; tuttavia, sia la formulazione della Commissione europea, nella parte in cui riconosce agli Stati membri la possibilità di richiedere espressamente il consenso, sia il mandato negoziale del Consiglio che ne mantiene il riferimento nel nuovo considerando 33-*bis*, potrebbero determinare rischi di frammentazione del mercato interno e di incertezza giuridica per gli operatori;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime gli obblighi di maggiore trasparenza e il diritto incondizionato di opposizione previsti dalla proposta della Commissione europea, limitandosi a richiamare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del GDPR; andrebbe pertanto valutata, nel corso dei negoziati, la possibilità di prevedere nel testo garanzie specifiche ulteriori rispetto a quelle previste in via generale dal GDPR;

l'introduzione di un punto di accesso unico per la segnalazione di incidenti, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, che aggiunge l'articolo 23-*bis* alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), potrebbe aumentare la complessità dell'attuale sistema basato su strutture nazionali, la cui conoscenza tempestiva della segnalazione non deve in alcun modo essere compromessa, e penalizzare gli operatori economici di dimensioni minori rispetto alle imprese attive in più giurisdizioni: per questi motivi è opportuno tutelare le specificità nazionali e i singoli punti di accesso nazionali, nonché la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

si sostiene pertanto il testo come modificato dal mandato negoziale del Consiglio, che sostituisce il punto di accesso unico europeo con punti di accesso nazionali configurabili in base alle strutture e alla ripartizione di competenze esistenti;

lo stesso articolo 6 della proposta non estende all'intero quadro regolatorio di sicurezza informativa il principio di esonero da responsabilità per i soggetti segnalanti già previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva NIS 2, secondo cui la sola notifica di un incidente non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilità;

la proposta non prevede inoltre una piena armonizzazione degli obblighi di notifica previsti dai diversi atti legislativi del quadro normativo vigente in materia di cibersicurezza, la cui attuale stratificazione rende onerosa la conformità per le imprese; dovrebbe invece essere garantita l'effettiva adozione del principio *report once, share many* per la segnalazione degli incidenti, che genererebbe una riduzione degli oneri di notifica per gli operatori economici, in particolare per le PMI;

l'articolo 10 della proposta prevede l'abrogazione pressoché integrale del regolamento (UE) 2019/1150 (*Platform to Business* – P2B), che costituisce la disciplina specialistica delle relazioni commerciali tra piattaforme e imprese, in quanto il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali – DSA) e il regolamento DMA forniscono, secondo la Commissione europea, un quadro normativo completo al fine di garantire ambienti *online* sicuri, prevedibili e affidabili per tutti gli utenti e stabiliscono condizioni di parità per le imprese nei mercati digitali (considerando 59); tuttavia, tale abrogazione potrebbe determinare una compressione del livello di tutela attualmente garantito a favore degli utenti commerciali, nonché, sotto il profilo della *governance*, un ridimensionamento del ruolo delle autorità nazionali e la perdita del presidio di prossimità relativo alle esigenze delle imprese, dato che, mentre il regolamento P2B attribuisce competenze di *enforcement* alle autorità nazionali, il regolamento DSA prevede una centralizzazione delle funzioni di vigilanza secondo il principio del Paese di origine;

il mandato negoziale del Consiglio supera in larga parte tali criticità, prevedendo, in luogo dell'abrogazione del regolamento P2B, la soppressione di singole disposizioni e il mantenimento di alcune definizioni, delle norme su termini e condizioni, limitazione, sospensione e cessazione, posizionamento, trattamento differenziato, gestione dei reclami e applicazione da parte degli Stati membri;

considerato altresì che il successo dell'iniziativa dipenderà dalla capacità di conseguire un'effettiva riduzione della complessità normativa senza compromettere la certezza del diritto, la tutela dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento del mercato unico digitale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta accogliendo la versione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio adottato il 21 ottobre 2026, ma rimodulandola nella parte in cui modifica l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva *ePrivacy*, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, in linea con le metodologie consolidate nel settore e con i principi stabiliti dall'EMFA;

e con le seguenti osservazioni:

1) si sostenga, nel corso dei negoziati, il rafforzamento della possibilità di rifiutare la condivisione di dati che potrebbero divulgare segreti commerciali, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della proposta, che modifica l'articolo 4, paragrafo 8, del *Data Act*, secondo quanto previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

2) si introduca, all'articolo 1, paragrafo 15, una clausola che escluda tutti i contratti preesistenti dall'ambito di applicazione del *Data Act*;

3) si valuti inoltre la possibilità, al medesimo paragrafo, di precisare la definizione di servizi personalizzati e il concetto di proporzionalità nelle sanzioni, e si sostenga, nel corso dei negoziati, l'estensione anche ai fornitori di servizi IaaS della possibilità di introdurre disposizioni relative a sanzioni proporzionate in caso di risoluzione anticipata di un contratto di durata fissa, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

4) fermo restando il divieto di imporre obblighi di localizzazione dei dati non personali di cui al nuovo articolo 32 *novies* del *Data Act*, previsto dalla proposta e confermato dal mandato negoziale del Consiglio, si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, che sia fatta salva, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, la possibilità per gli Stati membri di adottare misure a tutela della sicurezza nazionale e pubblica, delle infrastrutture critiche, della continuità dei servizi pubblici essenziali e del patrimonio informativo strategico delle pubbliche amministrazioni, tenendo altresì conto dei rischi derivanti dall'applicazione extraterritoriale delle legislazioni di Paesi terzi;

5) si consideri la possibilità di prevedere una differenziazione delle tariffe per l'accesso ai dati aperti, di cui al nuovo articolo 32 *octodecies*, paragrafo 6, del *Data Act*, solamente in base al volume dei dati richiesti;

6) si sostenga la soppressione della modifica alla definizione di dato personale ai sensi del GDPR di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, e si precisino, in relazione al nuovo articolo 25-*bis* da esso introdotto, i parametri utili a valutare il concetto di ragionevolezza e le responsabilità di tale valutazione;

7) si valuti l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra attività di ricerca scientifica e finalità commerciali, come previsto in parte dal mandato negoziale del Consiglio, individuando condizioni e garanzie adeguate che consentano il riutilizzo dei dati per attività innovative senza compromettere il livello di tutela riconosciuto agli interessati;

8) si consideri la possibilità di estendere l'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della proposta anche alla ricerca in ambito tecnologico quando il riutilizzo dei dati è orientato al miglioramento dei prodotti o dei servizi del titolare;

9) si valuti la possibilità di tenere conto, per la precisazione dei parametri di valutazione della sproporzione rispetto alle modifiche previste dall'articolo 3, paragrafo 3, dello stato di evoluzione della tecnologia e dell'impatto sugli interessati, nonché di garantire in maniera effettiva l'esercizio dei diritti degli utenti previsti dal GDPR anche nel contesto dell'addestramento dell'IA;

10) al fine di identificare il carattere abusivo delle istanze di accesso, si sostenga la sostituzione del criterio di perseguimento di finalità diverse dalla protezione dei dati, introdotto dall'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, con un requisito maggiormente idoneo a delineare correttamente la connotazione abusiva, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

11) si consideri l'opportunità di semplificare ulteriormente gli obblighi informativi previsti dall'articolo 13 del GDPR, anche attraverso modelli multilivello che consentano di fornire in prima istanza le informazioni essenziali, rinviando a livelli successivi per gli approfondimenti richiesti dagli interessati;

12) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, il ripristino della struttura vigente dell'articolo 22 del GDPR, con la riconduzione ai considerando dell'inciso aggiunto al paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 3, paragrafo 7, della proposta della Commissione europea, in modo da preservarne la valenza interpretativa senza attribuirgli un'efficacia normativa vincolante;

13) si sostenga l'esenzione dall'obbligo di consenso, prevista dal mandato negoziale del Consiglio all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva *ePrivacy*,

per l'uso di *cookie* di prime parti e tecnologie analoghe al fine esclusivo di generare statistiche aggregate e anonime sull'utilizzo del servizio, a condizione che siano rispettate adeguate garanzie per gli utenti;

14) si ridefinisca la prevista esenzione per motivi di sicurezza, di cui alla lettera e) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* nel mandato negoziale del Consiglio, per includere la protezione dalle frodi;

15) con riferimento al regime dei trasferimenti internazionali di dati personali, si valuti l'opportunità di prevedere eventuali modifiche al capo V del GDPR, relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di:

i. garantire un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse nella valutazione di adeguatezza dei regimi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 45;

ii. fornire maggiore certezza giuridica in relazione all'utilizzo delle garanzie adeguate al trasferimento in assenza di una decisione di adeguatezza di cui all'articolo 46;

16) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, l'introduzione del nuovo paragrafo 5-*bis* all'articolo 97 del GDPR, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, affinché la redazione della relazione della Commissione europea ivi prevista sia finalizzata all'adozione di concrete misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi, informativi e documentali, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni degli operatori economici e al livello effettivo di rischio delle attività svolte, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e agli studi professionali, ferma restando la tutela dei diritti degli interessati;

17) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, l'istituzione di un punto informativo unico europeo gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in luogo del punto di accesso unico per la segnalazione degli incidenti previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, al fine di mappare gli obblighi di notifica e indirizzare i soggetti verso i referenti nazionali competenti, senza modificare le competenze degli Stati membri o raccogliere dati;

18) si esamini la possibilità di allineare le tempistiche di segnalazione degli incidenti, stabilire una soglia armonizzata per identificare quelli significativi ai fini degli obblighi di notifica e dare piena attuazione al principio *report once, share many*, anche attraverso l'adozione di un modello europeo unico per la trasmissione delle comunicazioni;

19) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, il mantenimento, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, delle disposizioni del regolamento P2B necessarie a garantire condizioni di trasparenza, equità e non discriminazione nei rapporti tra le piattaforme digitali e gli utenti commerciali, con particolare riferimento alla tutela delle micro, piccole e medie imprese, salvaguardando altresì il ruolo delle autorità nazionali competenti e assicurando adeguati strumenti di tutela nei confronti di condotte commerciali scorrette;

20) si valuti l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle future iniziative europee di semplificazione del quadro normativo digitale, una maggiore coerenza tra disciplina regolatoria e procedure di approvvigionamento pubblico delle tecnologie digitali, al fine di evitare che la complessità amministrativa e la rigidità degli strumenti di acquisto possano ostacolare la diffusione delle innovazioni tecnologiche, la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e l'attuazione dei programmi europei di digitalizzazione;

21) si consideri altresì l'opportunità di favorire, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di appalti pubblici, modelli di approvvigionamento maggiormente flessibili e capaci di tenere conto della rapida evoluzione dei mercati tecnologici.

ALLEGATO 8

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). (COM(2025)837 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Pacchetto Omnibus Digitale, costituito dalle proposte di regolamento COM(2025)836, COM(2025)837 e COM(2025)838, recanti misure di semplificazione della normativa europea in materia di intelligenza artificiale, dati, cybersicurezza e identità digitale delle imprese;

premesso che:

il settore delle telecomunicazioni, delle infrastrutture digitali e dei servizi basati sui dati rappresenta un elemento essenziale per la competitività economica, la sicurezza nazionale e l'autonomia strategica dell'Unione europea;

la finalità di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare il quadro normativo europeo appare condivisibile, soprattutto per le piccole e medie imprese, purché non comporti un indebolimento delle tutele previste in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e tutela dei diritti fondamentali;

il pacchetto interviene su atti normativi centrali dell'ecosistema digitale europeo, tra cui l'*AI Act*, il GDPR, il *Data Act*, il *Data Governance Act* e la direttiva NIS2, incidendo su aspetti rilevanti per la gestione dei dati, lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e la sicurezza delle infrastrutture digitali;

particolare attenzione meritano le disposizioni che ampliano le possibilità di utilizzo dei dati personali per lo sviluppo e l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché quelle che prevedono una significativa estensione del ricorso agli spazi di sperimentazione normativa e alle prove in condizioni reali per sistemi di IA ad alto rischio;

nel corso dell'esame parlamentare e delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati è stata evidenziata l'esigenza di evitare che la semplificazione normativa si traduca in una deregolazione suscettibile di rafforzare ulteriormente la posizione dominante dei grandi operatori tecnologici globali, accrescendo la dipendenza dell'Unione europea da infrastrutture, servizi *cloud* e piattaforme digitali extraeuropee;

appare altresì necessario garantire che l'istituzione del punto unico europeo per la segnalazione degli incidenti e dei nuovi portafogli europei delle imprese avvenga nel rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza, interoperabilità, resilienza e protezione dei dati;

considerato che:

la Commissione europea non ha accompagnato le proposte con una specifica valutazione d'impatto completa, pur intervenendo su settori strategici caratterizzati da rilevanti implicazioni economiche, industriali e di sicurezza;

la competitività digitale europea non può essere perseguita esclusivamente attraverso la riduzione degli obblighi regolatori,

ma richiede parallelamente investimenti, capacità industriali autonome, infrastrutture europee e adeguati strumenti di controllo democratico;

in questo quadro, la sfida dell'intelligenza artificiale rappresenta uno snodo decisivo per la competitività, la sovranità tecnologica e la qualità democratica del modello europeo di sviluppo: occorre promuovere una capacità pubblica europea di ricerca, calcolo, dati, competenze e sviluppo di modelli affidabili, trasparenti e verificabili, anche raccogliendo la proposta avanzata dal premio Nobel Giorgio Parisi per la creazione di un centro europeo per l'intelligenza artificiale sul modello del CERN, quale infrastruttura comune di ricerca e innovazione al servizio della comunità scientifica, delle imprese, delle istituzioni pubbliche e dei cittadini,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di promuovere, nelle competenti sedi europee, il mantenimento di elevati livelli di tutela dei dati personali, dei diritti fondamentali e della trasparenza algoritmica, evitando che le misure di semplificazione producano un abbassamento degli *standard* di protezione attualmente previsti dall'ordinamento europeo;

b) si assicuri che l'estensione delle possibilità di utilizzo dei dati per lo sviluppo e l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale sia accompagnata da adeguati meccanismi di supervisione, tracciabilità e *accountability*;

c) sia rafforzato il coordinamento tra *AI Act*, *Data Act*, *Data Governance Act*, GDPR e direttiva NIS2, al fine di evitare sovrapposizioni normative, incertezze applicative e disparità interpretative tra gli Stati membri;

d) il Governo sostenga iniziative volte a rafforzare la sovranità digitale europea, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture *cloud*, capacità computazionali, reti di telecomunicazione e tecnologie di intelligenza artificiale europee, riducendo le dipendenze strategiche da operatori extra-UE;

e) siano previste specifiche garanzie in materia di sicurezza e resilienza delle infrastrutture digitali critiche e dei sistemi di segnalazione centralizzata degli incidenti informatici, assicurando adeguati livelli di protezione dei dati e continuità operativa;

f) sia garantito un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autorità indipendenti nell'attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo agli atti di esecuzione e agli strumenti di *governance* che la Commissione europea sarà chiamata ad adottare;

g) il Governo riferisca periodicamente alle Camere sugli effetti delle misure introdotte dal Pacchetto Omnibus Digitale in termini di competitività del sistema produttivo, sicurezza delle infrastrutture digitali, protezione dei dati e autonomia tecnologica europea;

h) valuti il Governo la necessità di inserire specifiche clausole di salvaguardia volte a contrastare i fenomeni di dipendenza tecnologica, profilazione massiva e manipolazione algoritmica degli utenti, con particolare riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale applicati alle piattaforme digitali, garantendo che i processi di semplificazione non limitino la trasparenza dei modelli predittivi né i diritti di opposizione dei cittadini rispetto a logiche automatizzate invasive.

Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.